



Unione dei Comuni Terre e Fiumi

tra i Comuni di Copparo, Berra, Jolanda, Tresigallo, Formignana, Ro

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 7 COMMA 3 L.R. 21/2012 E D.L. 78/2010 ART. 14 COMMA 27 LETTERA E)

REP. N. 36 | ADU

L'anno duemilaquindici il giorno TRENTA..... del mese di LUGLIO.... con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,


TRA

I COMUNI DI:

COMUNE DI COPPARO: rappresentato dal Vice Sindaco Martina Berneschi, nata a Ferrara il 16 aprile 1989, domiciliata per la carica presso la sede comunale, Via Roma n. 28 il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 29.12.2014 (codice fiscale 00053930384);

COMUNE DI BERRA: rappresentato dal Sindaco Sig. Erik Zaghini, nato a Copparo (FE) il 12.04.1977 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via 2 febbraio n. 23 il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 17.12.2014 (codice fiscale 00308420389);

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA rappresentato dal Sindaco Sig.ra Elisa Trombin, nata a Copparo (FE) l'01.08.1973, domiciliata per la carica presso la sede comunale, P.zza Unità d'Italia n. 5 la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 05.02.2015 (codice fiscale 00313290389);



COMUNE DI FORMIGNANA rappresentato dal Sindaco Sig. **Marco Ferrari**, nato a Formignana (FE) l'11/11/1956, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Vittoria n. 29, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 22.12.2014 (codice fiscale 00229710389);

COMUNE DI TRESIGALLO: rappresentato dal Sindaco Sig. **Dario Barbieri**, nato a Tresigallo (FE) il 21.02.1955, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Italia n. 27, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09.06.2015 (codice fiscale 00207100389);

COMUNE DI RO: rappresentato dal Sindaco Sig. **Antonio Giannini**, nato a Ferrara l'01.07.1977, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza Libertà n. 1 la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 18.12.2014 (codice fiscale 00119840387);

E

L'UNIONE TERRE E FIUMI costituita con atto Rep. 66385 in data 01.12.2009 Racc. 12.025 a rogito notaio Trevisani Felice, rappresentata dal Presidente Sindaco Sig. **Nicola Rossi** nato a Copparo il 26 aprile 1967, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, Via Mazzini n. 47 Copparo (FE) il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. 7 del 30.03.2015 (P.IVA – CF: 01801760388).

PREMESSO:

PREMESSO che:

_ con atto costitutivo in data 01.12.2009 repertorio nr. 66385 e registrato a Ferrara in data 11.12.2009 al nr. 9432 serie 1T i Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Formignana, Tresigallo, Ro hanno costituito l'Unione dei Comuni TERRE E FIUMI in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. 21/2012;



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

_ che i comuni di Copparo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Ro aderenti all'Unione fanno parte dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 6 della legge della Regione Emilia Romagna n. 21 del 21.,12.2012;

_ le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

_ l'art.7, co.3, della l.r.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla l.r. 9/2013;

_ tutti i comuni dell'ambito ottimale UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto con decorrenza dal 01.10.2014) ai sensi del combinato disposto dell'art..7, co.4, l.r.21/2012 e dell'art.1 l.r.23/2013;

_ la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 detta i principi della legislazione statale in materia di protezione civile;

_ la L.R. n. 1 del 7 Febbraio 2005 dispone le "Norme in materia di Protezione Civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di Protezione civile";

_ l'art. 1, comma 2, L.R. 1/2005, prevede che all'espletamento delle attività di Protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla L.R. 11/2011;

_ l'art. 6, L.R. 1/2005, prevede che i Comuni, privilegiando le forme associative di cui alla L.R. 11/2001 e L.R. 6/2004 (tra cui le Unioni di Comuni), provvedano, tra l'altro, alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza;



3

_ i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

che con deliberazioni:

_ n. 108 del 29.12.2014 del Comune di Copparo;

_ n. 55 del 17.12.2014 del Comune di Berra;

_ n. 4 del 05.02.2015 del Comune di Jolanda;

_ n. 70 del 18.12.2014 del Comune di Ro;

_ n. 60 del 22.12.2014 del Comune di Formignana;

_ n. 16 del 09.06.2015 del Comune di Tresigallo;

esecutive ai sensi di legge, i suddetti Comuni hanno disposto il conferimento all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi della funzione di protezione civile, ai fini della pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;


_ che l'Unione Terre e Fiumi ha accettato il conferimento della funzione in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione di Consiglio n. 76 del 30.03.2015.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

oggetto della presente convenzione è il trasferimento all'Unione, dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, della funzione di protezione civile, mediante l'attivazione di un "servizio associato di protezione civile" per la programmazione della previsione e prevenzione dei rischi di natura calamitosa nonché della programmazione e pianificazione delle azioni da attuare per



4

fronteggiare le emergenze in caso di eventi calamitosi per cui si debba attivare la protezione civile nel territorio dell'unione di comuni Terre e Fiumi nel rispetto di quanto previsto dalla legge nazionale e dalla l.r. 1/2005.

Art. 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1. i comuni sottoscrittori, in particolare, delegano all'Unione di comuni, che accetta:
 - a. la predisposizione, entro 6 mesi dal conferimento all'Unione, di un sistema unico di allertamento e attivazione dei soccorsi, avvalendosi delle strutture tecniche locali e dei C.O.C. locali;
 - b. l'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile, mediante il coordinamento dei piani comunali a cura del Coordinamento intercomunale all'uopo istituito e con il supporto delle strutture tecniche locali;
 - c. il coordinamento per la redazione del piano intercomunale speditivo, sovrintendendo al contempo all'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile ad opera dei singoli comuni: a tale fine, l'Unione di comuni è, altresì, delegata ad istituire forme di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed associazioni di volontariato.

2. I Comuni citati si impegnano:
 - a. alla raccolta e trasmissione all'Unione di Comuni dei dati utili per il completamento e l'aggiornamento del piano di emergenza;
 - b. alla collaborazione da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali per la predisposizione del piano intercomunale, e all'adeguamento entro 8 mesi dal conferimento all'Unione dei piani comunali secondo modalità e nel rispetto degli indirizzi operativi disposti dall'Unione di Comuni;



Handwritten signatures in blue ink, including initials and full names, located at the bottom right of the page.

- c. alla nomina, entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di un referente con potere decisionale autonomo per la protezione civile addetto a seguire i lavori per l'implementazione e l'aggiornamento dei piani e all'utilizzo del software di gestione dell'emergenza, il quale in particolare curi:
- d. la partecipazione alle riunioni del Centro Operativo Misto Intercomunale (C.O.M.I.);
- e. la partecipazione a corsi di formazione;
- f. il coordinamento del Centro Operativo Comunale (COC) per le emergenze esclusivamente a carattere locale;
- g. l'aggiornamento dei documenti e dei piani locali, fornendo al contempo supporto alla gestione e al caricamento dati su eventuali software gestionali;
- h. la collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
- i. la collaborazione nell'organizzazione di esercitazioni finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

3. L'Unione di Comuni si impegna:

- a. alla promozione dell'aggiornamento dei Piani comunali presso i singoli comuni, all'approvazione e alla realizzazione del Piano speditivo sovracomunale di Protezione Civile entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione;
- b. al coordinamento tra i Comuni, l'Unione, la Provincia di Ferrara, la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla protezione civile, nonché con le Associazioni di Volontariato attivabili in protezione civile;

A cluster of approximately seven handwritten signatures in blue ink, located at the bottom right of the page. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. They appear to be official signatures of the parties involved in the agreement.

- c. alla collaborazione per l'attivazione dei C.O.C. (Centro Operativo Comunale) locali per le emergenze sovracomunali, alla formalizzazione del C.O.M.I. (Centro Operativo Misto Intercomunale) per l'area dell'Unione e implementazione delle attività collegate;
- d. alla costituzione di un nucleo di coordinamento sovracomunale (C.O.M.I.) a supporto delle attività specifiche sia nelle fasi di emergenza che in tempo di pace e all'istituzione di un numero telefonico di reperibilità 24H che consenta di raccogliere le richieste e le segnalazioni dei cittadini
- e. alla raccolta e aggiornamento delle informazioni di base relative necessarie per fronteggiare eventuali emergenze (schede edifici ed aree strategiche, elenco persone disabili, allevamenti, attività a rischio, strutture ricettive, dati sulla popolazione) anche mediante l'ausilio di strumenti informatici;
- f. al coordinamento della predisposizione di opuscoli, cartacei ed informatici (internet), mediante la divulgazione di mappe on line ove siano evidenziati i punti di raccolta per la popolazione o attività di adesione e raccolta recapiti telefonici, per la divulgazione alla popolazione delle procedure in caso di evento calamitoso anche mediante l'invio di SMS o altro che la tecnologia potrà rendere disponibile;
- g. alla diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
- h. all'adozione di tutte le misure tecnologiche, informatiche e operative (ivi compresi i presidi individuali di sicurezza), previa valutazione della Giunta dell'Unione, che permettano un intervento efficace su tutto il territorio dell'Unione;



- i. all'acquisizione ed alla conservazione delle attrezzature, anche con l'ausilio dei Volontari, che si renderanno necessarie, secondo i piani, per fronteggiare le eventuali emergenze;
- j. alla verifica e allestimento della sede centro comunale per le emergenze, in situazione di crisi, che possieda tutti i requisiti di sicurezza all'uso richiesti;
- k. al coordinamento delle esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

Art. 3 – IL CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE

E' istituito un comitato tecnico (C.O.M.I. Centro Operativo Misto intercomunale) composto dai referenti di ciascun ente aderente alla presente convenzione, per il supporto ed il coordinamento delle attività derivanti dalla presente convenzione. Il comitato tecnico è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei componenti, i lavori del comitato tecnico saranno coordinati dall'Unione di Comuni che svolgerà anche le funzioni di segreteria ed avrà cura di redigere verbale di ogni incontro.

1. Il C.O.M.I., oltre alle funzioni programmatiche di cui all'articolo 2 di competenza dei Comuni e dell'Unione, si attiva secondo le procedure di emergenza consolidate e definite qualora l'evento abbia rilevanza sovracomunale.

Art. 4 – ATTIVITA'

Il Servizio di Protezione Civile viene allocato all'interno dell'Area Vigilanza, riconducibile al Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Terre e Fiumi.

1. Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'Unione di comuni fornirà il proprio supporto operativo ai tecnici comunali referenti per la protezione civile per favorire



l'aggiornamento dei piani comunali per la parte operativa, e alla predisposizione dei modelli operativi di intervento, integrando i piani, di raccordo coi referenti comunali, con i protocolli organizzativi e le risorse di personale e mezzi da utilizzare nelle specifiche emergenze.

2. Per l'organizzazione del servizio si prevede il coinvolgimento attivo di tutte le Associazioni di volontariato presenti nel territorio dell'Unione, od operanti in esso, che si occupano di protezione civile attivandosi in caso di eventi calamitosi. Inoltre si prevede di costituire una rete di volontariato per le emergenze di protezione civile coinvolgendo tutti i cittadini interessati.
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione i Comuni si impegnano a definire entro 3 mesi l'ubicazione del centro decisionale di protezione civile per emergenze diffuse denominato C.O.M.I. (Centro Operativo Misto Intercomunale), e la sede del C.O.M. (centro operativo misto) con la presenza di rappresentanti esterni (prefettura, provincia, regione).
4. I centri decisionali di protezione civile per emergenze localizzate denominati C.O.C (Centro Operativo Comunale), da attivarsi a cura del Sindaco o della Prefettura, restano a livello Comunale presso le sedi appositamente allestite da ciascun Comune.
5. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
6. Ferme restando le autonome modalità operative, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

The image shows several handwritten signatures in black and blue ink, likely representing the signatories of the convention. There are approximately six distinct signatures scattered across the bottom right area of the page.

Art. 5 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

1. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.
2. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.
3. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5), oltre ai compiti in veste di «*ufficiale di governo*» (art. 54 TUEL).
4. A seguito del conferimento della funzione all'Unione, questa assume tutte le competenze gestionali per le funzioni conferite. Gli organi di governo dei Comuni conferenti mantengono la competenza di natura politica, a parte quelle eventualmente delegate agli organi di governo dell'Unione che dispongono in ogni caso di poteri generali di indirizzo e di controllo sull'esercizio dei servizi conferiti.




5. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato dalla presente convenzione.
6. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 9 della presente convenzione.
7. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli coordina tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione nei limiti di quanto conferito, avvalendosi a livello locale dei singoli componenti il C.O.M.I..
8. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 6 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000

1. l'eventuale trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right.

2. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, qualora fosse opportuno o necessario, anche attraverso il comando, il personale necessario.
3. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui il personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, esercitino parte delle proprie attività lavorative per l'Unione o che siano parte di organismi/coordinamenti all'uopo istituiti per la protezione civile.
4. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 7 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

I proventi eventuali delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

1. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.




12

2. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dell'Unione. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
3. L'Unione, per le spese specificamente afferenti alla funzione, si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:
4. L'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
5. il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.
6. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

Art. 8 – SEDE

La sede del servizio è a COPPARO, ordinariamente presso la sede del Corpo di Polizia Municipale. In caso di emergenza sovracomunale che richieda il concerto di più strutture di intervento la sua collocazione può essere prevista in luogo più facilmente accessibile.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials 'AG' on the right.

1. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione sarà attivo un referente (componente del COMI e del COC locale), fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

ART. 9 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione se del caso utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. L'eventuale conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.



14

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

ART. 10 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.
2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

The image shows several handwritten signatures in black and blue ink, located at the bottom right of the page. There are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials or full names in cursive script.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.


ART. 11 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e segue le sorti dell'Unione.

1. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
2. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 12 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co.6, lr.21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve



affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.
3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.
4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie



oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla Legge e dallo Statuto.

ART. 13 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

1. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza..

ART. 14 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

1. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.



ART. 15 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 16 – REGISTRAZIONE


Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE DELL'UNIONE TERRE E FIUMI



IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI COPPARO



IL SINDACO DEL COMUNE DI BERRA



IL SINDACO DEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA



IL SINDACO DEL COMUNE DI FORMIGNANA



IL SINDACO DEL COMUNE DI TRESIGALLO



IL SINDACO DEL COMUNE DI RO

